



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

ACI – Automobile Club d'Italia, con sede legale in Roma, Via Marsala 8, Partita Iva n.00907501001, in persona del Presidente e Legale Rappresentante dell'Ente, Ing. Angelo Sticchi Damiani, nella qualità di Presidente dell'Ente, di seguito denominato “ACI”

e

Associazione Culturale “MOTOMORPHOSIS”, con sede legale in Segrate (MI), via Residenza Sassi, 851, Codice Fiscale n. 09636520968, in persona del Presidente e Legale Rappresentante dell'Ente, Andrea Bruno Tommaso Carinato Cavalieri Ducati, di seguito denominata “MOTOMORPHOSIS”

definite congiuntamente le “Parti” e disgiuntamente la “Parte”

PREMESSO CHE

- ACI è l'Ente pubblico non economico, a base associativa, preposto a servizi di pubblico interesse a norma della L. 20 marzo 1975, n. 70, che rappresenta e tutela gli interessi generali dell'automobilismo italiano;
- ACI, in tale veste, promuove e favorisce lo sviluppo dell'automobilismo italiano, attuando tutte le iniziative di competenza necessarie a tal fine e diffondendo la cultura della mobilità responsabile e sostenibile e della guida sicura, in linea con i principi dell'educazione e della sicurezza stradale;
- ACI, in particolare, collabora con gli Organismi competenti per lo studio e la realizzazione di soluzioni finalizzate al miglioramento della sicurezza della circolazione e favorisce tutte le iniziative mirate a diffondere comportamenti di guida sicuri e responsabili;
- ACI, come previsto dal proprio Statuto, persegue i predetti obiettivi anche attraverso la propria Federazione degli Automobile Club;
- l'ACI ha pubblicato in data 26/05/2023 un Avviso per manifestazione di interesse alla stipulazione di un protocollo di intesa con l'Automobile Club d'Italia con Enti interessati alla programmazione e realizzazione di iniziative congiunte di studio, promozione, formazione e informazione in materia di educazione e sicurezza stradale, guida sicura, mobilità sostenibile e prevenzione dell'incidentalità, sviluppo sostenibile e tutela ambientale;
- MOTOMORPHOSIS ha manifestato l'interesse a sottoscrivere il suddetto protocollo di intesa;



Automobile Club d'Italia



- l'ACI, verificati i requisiti di MOTOMORPHOSIS ha proposto alla medesima la stipulazione del presente protocollo di intesa secondo le indicazioni del predetto Avviso di manifestazione di interesse;
- MOTOMORPHOSIS è un'associazione di volontariato costituita ai sensi della legge 266/91;
- MOTOMORPHOSIS ha come scopo principale la promozione di interventi culturali di ogni tipo e natura volti alla prevenzione degli incidenti stradali, interventi culturali di prevenzione contro l'uso di droghe e alcolici e la valorizzazione ed il sostegno di iniziative senza fini di lucro con la finalità di incentivare i giovani ad una guida responsabile e attenta ed alla salvaguardia del valore della vita propria ed altrui, nel saper convivere e condividere il luogo "strada" quali utenti della stessa, siano essi pedoni, ciclisti, motociclisti, automobilisti e/o altre tipologie previste in ambito stradale;
- valutata la convergenza di interessi nell'ambito della sicurezza e della salute dei cittadini, le Parti ritengono opportuno avviare, mediante la stipulazione del presente protocollo di intesa, una collaborazione per la definizione di un programma strutturale di carattere educativo e informativo mirato a interventi di sensibilizzazione e promozione di stili di guida corretti e responsabili;

le Parti, così rappresentate,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 Premesse

1. Le premesse hanno valore di patto e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo di intesa.

Art. 2 Oggetto

1. Il presente protocollo di intesa disciplina la collaborazione tra le Parti per la programmazione di iniziative congiunte di studio, promozione, formazione e informazione, connesse all'azione istituzionale delle Parti, in materia di educazione e sicurezza stradale, sviluppo e assunzione di comportamenti di guida sicuri, corretti e responsabili, prevenzione dell'incidentalità, mobilità e sviluppo sostenibile e tutela ambientale.

Art. 3 Impegni delle parti

1. Al fine di perseguire la finalità istituzionali di cui all'art. 2, le Parti si impegnano a collaborare nei seguenti ambiti:



- a) progettazione, realizzazione e sviluppo di ogni iniziativa, attività e piano utile a diffondere e consolidare i principi di educazione e sicurezza stradale e a promuovere la mobilità sostenibile e la prevenzione dell'incidentalità;
- b) progettazione di un programma formativo finalizzato a diffondere tra i cittadini la consapevolezza dell'impatto sociale negativo del fenomeno dell'insicurezza stradale e dell'importanza di una guida sicura e responsabile, mediante lo sviluppo di specifici materiali didattici e format educativi;
- c) sviluppo di contenuti finalizzati ad implementare le metodologie formative delle autoscuole a marchio ACI Ready2Go per aumentare la conoscenza e l'attenzione per la guida con particolare riferimento a patentandi e neopatentati;
- d) realizzazione di iniziative di comunicazione e divulgazione volte a promuovere la prevenzione dell'incidentalità stradale attraverso la conoscenza dei rischi di una guida imprudente e/o disattenta, delle relative conseguenze e dei traumi più diffusi, anche supportate da risultati di specifiche indagini medico-scientifiche e statistiche;
- e) realizzazione di interventi di informazione e sensibilizzazione sui mezzi di telecomunicazione;
- f) realizzazione di ricerche, analisi e studi, anche in ambito statistico, in materia di educazione e sicurezza stradale, guida sicura, mobilità e sviluppo sostenibile, tutela ambientale;
- g) organizzazione di workshop e convegni;
- h) programmazione di attività di supporto alla didattica in materia di educazione e sicurezza stradale, mobilità e sviluppo sostenibile, tutela ambientale;
- i) ogni altra iniziativa valutata utile dalle Parti per il conseguimento delle finalità del protocollo di intesa;
- j) sviluppo di forme di partenariato per la partecipazione a bandi regionali, nazionali ed internazionali, anche nell'ambito dell'adesione a progetti europei e dell'accesso ai relativi fondi strutturali, mediante la Struttura di missione Progetti Europei per Automotive e Turismo dell'ACI.

Art. 4

Impegni economici delle Parti

1. Il presente protocollo di intesa non prevede impegni economici a carico delle Parti.
2. Ciascuna Parte si riserva la facoltà di destinare, in attuazione delle proprie finalità istituzionali/statutarie, risorse economiche alla realizzazione delle iniziative previste all'art. 3.
3. Eventuali costi relativi alle attività e alle iniziative negli ambiti indicati all'art. 3 saranno disciplinati da successivi Accordi operativi.



Art. 5 Durata

1. Il presente protocollo di intesa ha validità triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso, salva l'ipotesi di recesso o risoluzione in conformità a quanto previsto, rispettivamente, dagli artt. 6 e 7.
2. È escluso il rinnovo tacito e automatico del presente protocollo di intesa.
3. Alla data di scadenza, il presente protocollo di intesa, previa autorizzazione dei rispettivi Organi, potrà essere rinnovato solo per espressa volontà delle Parti, a condizione che sussistano i presupposti formali, sostanziali e lo specifico interesse alla prosecuzione della collaborazione tra le stesse.
4. Ogni eventuale modifica o integrazione del presente protocollo di intesa dovrà essere approvata dalle Parti per iscritto.

Art. 6 Recesso

1. È facoltà delle Parti, nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza, recedere unilateralmente dal protocollo di intesa ai sensi dell'art.1373 del c.c., dandone comunicazione all'altra tramite PEC, con un preavviso di almeno 90 giorni.

Art. 7 Risoluzione

1. Le Parti potranno risolvere unilateralmente il presente protocollo di intesa con effetto immediato ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante comunicazione a mezzo PEC o raccomandata a.r. con cui dichiarino di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa nei casi di inadempienza dei reciproci obblighi previsti da protocollo medesimo.

Art. 8 Obbligo di riservatezza

1. Le Parti si impegnano a mantenere riservate tutte le informazioni commerciali, industriali, documentali, archivistiche e di qualsiasi altra natura di cui siano venuti o vengano in possesso ai fini del presente atto.
2. La disposizione del comma 1 non si applica alle informazioni che:
 - sono divenute di pubblico dominio;
 - devono essere comunicate in relazione a procedure iniziate di fronte a organi giudiziari, pubbliche autorità o collegio arbitrale;
 - devono essere diffuse sulla base di leggi in vigore o pronunce definitive dell'autorità giudiziaria o per ordine di pubbliche autorità.



Art. 9
Tutela dei dati personali

1. Le Parti dichiarano di essere informate che i dati personali forniti o raccolti ai fini dell'attuazione e nel corso dell'esecuzione del presente protocollo di intesa saranno trattati esclusivamente per le finalità del protocollo medesimo.
2. Ciascuna Parte provvede autonomamente al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi al presente protocollo di intesa secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 e dal D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

Art. 10
Foro competente

1. Le Parti si impegnano a dirimere in via amichevole e con spirito di massima collaborazione qualsiasi controversia che dovesse insorgere in sede di interpretazione e attuazione del presente protocollo di intesa.
2. Qualsiasi controversia tra le Parti, comunque derivante dal presente protocollo di intesa, e in particolare quelle inerenti alla sua efficacia, esecuzione, interpretazione, inadempimento, risoluzione, sarà soggetta alla competenza del Foro di Roma.

Roma, _____

Per l'ACI
Il Presidente

Ing. Angelo Sticchi Damiani

Per MOTOMORPHOSIS
Il Presidente

Andrea Bruno Tommaso
Carinato Cavalieri Ducati